


COPIA



COMUNE DI VIGNOLA FALESINA
(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 11
del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.).

L'anno duemilaquattordici addi dieci del mese di aprile alle ore diciotto nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

ANDERLE MATTEO - Sindaco
ANDERLE DANILO
BEBER LORENZO
CASAGRANDE LUCA
FRUET LUCA
GADLER GRAZIANO
GALASTRI RENATO
MOTTER MARIAGRAZIA
NARDIN DORIANA
OSS GIULIANO
OSS EMER MARIA ELISA
PINCIGHER ALDO
PINCIGHER PIERGIOGIO
PISONI ROSANNA
TOLDO SANDRA

assenti	
giust.	ingiust.
X	
	X
	X
	X

Assiste il Segretario comunale Marzatico dott.ssa Anna.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Anderle Matteo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 11 dell'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 79 – T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.G.R.
1/02/2005 n. 3/L)

Certifico io Sottoscritto
Segretario comunale, su
conforme dichiarazione del
messo, che copia del presente
verbale viene pubblicata il
giorno 16/04/2014 all'albo
pretorio ove rimarrà esposta
per 10 giorni consecutivi.

Addi, 16/04/2014

**IL SEGRETARIO
COMUNALE**

Marzatico dott.ssa Anna

Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 10/04/2014

Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) con la quale *“E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

La disciplina dell'IMUP è contenuta nell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 con il quale è stata anticipata in via sperimentale l'introduzione del nuovo tributo dall'anno 2012. Il citato articolo richiama e rende applicabili, in quanto compatibili, anche gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 con il quale veniva istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'IMUP, nonché le norme contenute nel decreto istitutivo dell'ICI, il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e le modifiche apportate allo stesso successivamente con altri provvedimenti legislativi;

La L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) apporta alla materia dell'IMUP alcune modifiche e in particolare:

- l'esclusione dalla tassazione dal 1° gennaio 2014 dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (l'esclusione non opera però per le abitazioni censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
- la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale, con conseguente esclusione dall'imposta, l'unità immobiliare posseduta a titoli di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata;
- l'attribuzione ai Comuni della facoltà di equiparare all'abitazione principale l'unità e le relative pertinenze concessa in comodato d'uso dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente il valore di euro 500,00 o nel caso in cui il comodatario appartenga a nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui;
- l'esclusione dall'imposta dal 1° gennaio 2014 dei fabbricati rurali strumentali;
- l'esclusione dall'imposta dal 1° gennaio 2014 delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l'esclusione dall'imposta dal 1° gennaio 2014 dell'ex casa coniugale assegnata con provvedimento giurisdizionale ad uno degli ex coniugi;
- l'esclusione dall'imposta dal 1° gennaio 2014 dell'unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento

civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

- l'esclusione dall'imposta dal 1° gennaio 2014 dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- l'esclusione dall'imposta dal 1° gennaio 2014 degli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali per le attività di ricerca scientifica (modifica art. 7, 1 comma – lett. I) D.Lgs. 504/92 ad opera art. 2 D.L. 102/2013);

La disciplina dell'IMUP ha subito peraltro modifiche già nel corso dell'anno 2013 con il D.L. 102/2013, convertito in legge in data 24 ottobre 2013, con il quale è stata disposta:

- la non debenza della seconda rata dell'IMUP relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nonché la previsione di esenzione di tali immobili dal 1° gennaio 2014;
- l'equiparazione all'abitazione principale, dal 1° luglio 2013, delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l'equiparazione all'abitazione principale, dal 1° gennaio 2014, dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008;
- il riconoscimento, dal 1° luglio 2013, delle condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale della carriera prefettizia;

rilevato che, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Segretario comunale, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

vista il Regolamento comunale per la disciplina del Imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 31.10.2012;

dato atto che le norme regolamentari attualmente in vigore in materia di IMUP, in considerazione delle modifiche intervenute e del nuovo quadro normativo, devono essere aggiornate;

ravvisata quindi la necessità di adottare un nuovo *Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMUP (Imposta municipale propria)* come nel testo che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige" modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

visto Testo unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti e n. 0 voti contrari, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'allegato "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria – IMUP, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2014 sostituendo quindi dalla medesima data il precedente regolamento IMUP approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 31.10.2012;
3. di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. *Opposizione, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, del T.U.L.L.R.R.O.C.C. 01/02/2005, n. 3/L;*
2. *Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. B) della Legge 6.12.1971 n° 1034;*
3. *Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.*